

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3624

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTA, BALZARDI, RABINO, CARLOTTO, ZAMBON, MENE-
GHETTI, PELLIZZARI, CAMPAGNOLI, BRUNI, MARTINO,
PAGANELLI, BODRATO, ASTORI, ROSSI di MONTELERA,
SARTI ADOLFO, FACCHETTI, SALERNO, RIZZI**

Presentata il 26 marzo 1986

**Interventi per le zone del Piemonte colpite dalle
eccezionali nevicate del gennaio-febbraio 1986**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole consentire di intervenire con la occorrente celerità in favore dei comuni e delle province piemontesi ove si presenti la necessità di provvedere alla riparazione dei danni causati dalle eccezionali nevicate dei due mesi scorsi.

Nei mesi di gennaio e febbraio numerose zone del Piemonte sono state, invero, colpite da eccezionali nevicate che hanno causato notevoli danni sia alle strutture agricole che a quelle industriali nonché agli stessi edifici.

In tale prospettiva la presente proposta di legge vuole dettare disposizioni dirette a fronteggiare efficacemente i danni prodotti dal maltempo nei vari settori

In particolare

l'articolo 1 prevede la delimitazione dell'ambito di applicazione del provvedimento alle sole province e comuni del Piemonte danneggiati, indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sentita la regione Piemonte, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso,

l'articolo 2 autorizza la spesa di un miliardo per la erogazione di contributi e sovvenzioni e per provvedimenti contigui a favore dei comuni danneggiati,

l'articolo 3 prevede che, per i danni causati nel settore agricolo, si provveda

con il Fondo agricolo di solidarietà incrementato, a questo fine, per l'anno 1986, di 20 miliardi;

l'articolo 4 prevede un contributo speciale in favore della regione Piemonte di 30 miliardi per provvedere agli interventi di sua competenza relativi agli eventi del gennaio-febbraio 1986;

l'articolo 5 stabilisce, poi, la concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali nevicate con particolari norme per le piccole imprese e quelle artigianali;

l'articolo 6, infine, indica la copertura finanziaria del provvedimento; viene all'uopo utilizzato l'accantonamento « Difesa del suolo » in tabella C della finanziaria 1986.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle province e nei comuni del Piemonte, colpiti dalle eccezionali nevicate del gennaio-febbraio 1986, indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sentita la regione Piemonte circa il riconoscimento di calamità grave ai sensi dell'articolo 9 delle legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. È autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione delle spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1986, per la erogazione di contributi e sovvenzioni e per provvidenze contingenti a favore dei comuni indicati nel decreto di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo si provvede con il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni. La dotazione del fondo è incrementata per l'anno 1986 di lire 20.000 milioni.

2. La predetta somma di lire 20.000 è iscritta nello stato di previsione delle spesa del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la tesoreria centrale.

ART. 4.

1. È autorizzato un contributo speciale di lire 30.000 milioni da assegnare alla regione Piemonte per provvedere agli interventi di sua competenza in relazione agli eventi calamitosi del gennaio-febbraio 1986, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1986 e di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1987 da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, negli anni finanziari medesimi.

2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, la regione Piemonte è autorizzata ad assumere impegni, nell'anno finanziario 1986, fino alla concorrenza dell'intero ammontare del contributo stesso.

3. Negli interventi di cui al presente articolo sono compresi quelli relativi alla ricostruzione o riparazione di immobili di proprietà privata.

ART. 5.

1. A favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali nevicate del gennaio-febbraio 1986 sono concesse le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50.

2. L'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

« ART. 7-bis. — Alle piccole imprese, individuali e sociali e agli artigiani può essere concesso un contributo a fondo perduto fino a lire 800.000 ».

3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è disposta dal prefetto competente, su istanza degli interessati, previo accertamento della qualità di azienda danneggiata.

4. Le istanze di cui al comma 3 devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il contributo è corrisposto dai prefetti sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento commutabili in quietanza o contabilità speciale intestati ai medesimi.

ART. 6.

1. Alla copertura della complessiva spesa di lire 52 miliardi, di cui 31 miliardi nell'anno finanziario 1986 e 21 miliardi nell'anno finanziario 1987 si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento della tabella C della legge 28 febbraio 1986, n. 41 « Difesa del suolo ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.